



Bollettino ufficiale della Regione Puglia n. 52 del 20/05/2003

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 25 marzo 2002, n. 318

Melpignano (Le). Piano Regolatore Generale. Approvazione definitiva. L'Assessore Regionale all'Urbanistica, Assetto del Territorio ed E.R.P., Dott. Enrico SANTANIELLO, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente di Settore, riferisce quanto segue:

""Con Delibera del C.C. n. 89 del 25/03/1985 è stato adottato il nuovo Piano Regolatore Generale del territorio Comunale di MELPIGNANO (LE).

Con Delibera n. 2659 del 09/5/94 la Giunta Regionale, sulla scorta del parere del Comitato Urbanistico Regionale n. 36/93, ha approvato il predetto Piano con prescrizioni e modifiche, tendenti sostanzialmente a ricondurre le scelte urbanistiche comunali nell'ambito delle disposizioni legislative, normative e regolamentari vigenti in materia.

In merito alle osservazioni dei cittadini, le stesse sono state esaminate e valutate dallo stesso Comitato urbanistico ritenendo di accogliere parzialmente n. 2 osservazioni al P.R.G. (Giurgola Nicola ed Ufficio Tecnico Comunale) e di non accogliere le restanti n. 20.

Il tutto da sottoporre all'iter delle controdeduzioni comunali ai sensi dell'art. 16, 11° comma, della l.r. 56/80.

In relazione a quanto innanzi, con delibera n. 8 in data 09/02/2000 il Consiglio Comunale di MELPIGNANO ha adottato le proprie decisioni di recepimento e/o di controdeduzione in ordine alle prescrizioni e modifiche regionali innanzi richiamate; il tutto come testualmente qui di seguito riportato

1) adeguare in parte il PRG adottato alle prescrizioni contenute nel parere del CUR n. 36 del 23/11/1993 e controdedurre in parte alle stesse nei termini contenuti nella relazione del 3/2/2000 redatta dall'ufficio tecnico Comunale con allegate tavole integrative A1-A2-4.2bis a firma dell'arch. Rodolfo Fontefrancesco, già redattore del PRG;

2) dare atto che gli elaborati tecnici prima richiamati costituiscono parte integrante e sostanziale della delibera di CC n. 80/00.

Ciò premesso e sulla scorta delle decisioni di recepimento e/o di controdeduzioni assunte dal Consiglio Comunale di MELPIGNANO con la delibera n. 8/00, in rapporto alle prescrizioni e modifiche introdotte con delibera di G.R. n. 2659/94, e tenendo conto del parere del CUR. N. 36/93, si prospettano le seguenti determinazioni conclusive in merito al PRG in questione (riportando, nell'ordine, le prescrizioni e/o modifiche Regionali, le determinazioni Comunali e le determinazioni conclusive Regionali)

Ciò premesso, con riferimento ai punti 3.1 - 3.2 - 3.3 - 3.4 del parere C.U.R. n. 36/93, si riporta la seguente proposta deduttiva:

A) Capoverso 3.1 - Tav. n. 4.1 scala 1:5000, n. 4.2 scala 1:2000 e n. 5 scala 1:2000. PRESCRIZIONE DELLA G.R.

Punto 1) - "In fase di contro deduzioni, dovranno essere individuate le aree, i fabbricati ed i monumenti di interesse storico/artistico e di interesse archeologico, riportati nelle note della Soprintendenza di Bari e di Taranto rispettivamente in data 29/8/1987 prot. n. 14609/ML e del 24/11/1987 prot. n. 14189".

DETERMINAZIONI COMUNALI

Nel recepire detta prescrizione il Comune si è reso conto che operare l'individuazione sulle tavole di zonizzazione sarebbe risultato poco distinguibile o illeggibile del tutto e quindi si è operato su basi cartografiche "pulite" redigendo la tavola adeguata n A/1 in scala 1:2000 e 1:5000.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto dell'adeguamento alla prescrizione Regionale operato dal Comune.

A1) PRESCRIZIONE DELLA G.R.

Punto 2) - L'isolato tra via Piave e via V. Veneto sia riclassificato A2.

DETERMINAZIONI DEL COMUNE

Tale prescrizione non è accettata e, pertanto, pur condividendo il parere della Soprintendenza per i Beni A.A.A.S. di Bari, il Comune ritiene dover confermare la tipizzazione B1 assoggettando le opere ad una metodologia di intervento ed utilizzo di materiali coerenti con il contesto urbano esistente.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

In merito si precisa che non avendo l'Amm/Com/le apportato alcuna motivazione atta a motivare la esclusione di detto isolato dall'assoggettamento alla norma di tutela della zona A2 (indagini sulla tipologia dell'isolato non ascrivibile a norma di tutela per tipo ed epoca di realizzazione degli immobili ivi esistenti) si ritiene di dover confermare la prescrizione Regionale per detto isolato, quale zona omogenea di tipo A2.

A2) PRESCRIZIONE DELLA G.R.

Punto 3) - "Tutte le aree delimitate in giallo (originariamente tipizzate C1, C2 e a viabilità) si intendono stralciate e ritipizzate come E1

DETERMINAZIONI DEL COMUNE

Tali ambiti, nelle more di approvazione del P.R.G., sono stati in buona parte interessati dalla adozione di un P.E.E.P. (delibera C.C. n. 30 del 11/11/1993) i cui atti sono stati trasmessi all'Assessorato Regionale all'Urbanistica con nota del 13/07/1994, prot. n. 3022. A chiarimento è stata predisposta la tav. 4.2 bis con perimetrazione in rosso degli ambiti interessati.

Inoltre, si evidenzia la intervenuta edificazione, assegnazione ed occupazione di alloggi di E.R.P. realizzati dallo I.A.C.P. di Lecce su parte del comparto C1, che nella citata tav. 4.2 bis viene perimetrato in giallo.

E' doveroso, ancora, rappresentare come le motivazioni addotte dal C.U.R. per ritipizzare come E1 le citate aree (esistenza di cave dismesse) risultano assolutamente erronee e non rispondenti allo stato dei luoghi.

In ultimo si evidenzia l'avvenuta modificazione della viabilità nella zona circostante l'ex Convento degli Agostiniani con l'eliminazione del tratto di via vecchia Melpignano-Maglie (tra via Garibaldi e via della Libertà) ed del tratto della prov.le Melpignano-Maglie (tra viale Cimitero e via Roma), destinando gli stessi e l'area adiacente di proprietà Com.le a verde di rispetto del monumento. Tali aree vengono meglio individuate nella tav. 4.2 bis con perimetrazione in verde.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Il Comune propone il mantenimento delle previsioni del P.R.G. adottato, per le aree contornate in giallo dal CUR sulle tavole della zonizzazione, sulla base, della non presenza in dette zone di aree destinate a cave dismesse e che parte di tali aree sono state interessate da Piani attuativi nelle more del

l'approvazione del PRG.

In merito si precisa che l'Amm/ne Com/le, nel ribadire il mantenimento delle previsioni di PRG sulla base delle considerazioni sopra esposte, comunque nessuna giustificazione apporta circa il sovradimensionamento rilevato dalla prescrizione Regionale nè tantomeno vengono affrontati i contenuti del parere della Soprintendenza di Bari che hanno determinato la prescrizione Regionale di stralcio di dette zone.

Pertanto in mancanza di giustificazione e/o verifiche in merito a quanto richiesto dalla prescrizione Regionale (verifica del sovradimensionamento e adeguamento al parere della Soprintendenza di Bari) non si ritiene di poter assentire alla richiesta del CC e pertanto si conferma la prescrizione Regionale, fatto salvo l'insediamento IACP purchè realizzato nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative vigenti (PEEP).

Si ritiene, inoltre, di poter condividere la modifica della viabilità circostante l'ex convento degli Agostiniani nei termini prospettati dall'Amministrazione Comunale.

A3) PRESCRIZIONE DELLA G.R.

Punto 4) - "Vanno verificate le delimitazioni dei comparti minimi di intervento al fine di contenere all'interno degli stessi aree per standards nella misura prevista dal D.M. 214/68 da cedere a titolo gratuito; gli stessi vanno attuati secondo le procedure dell'art. 15 della L.R. n. 6/79 e s.m.".

DETERMINAZIONI COMUNALI

Si recepisce con la precisazione che in sede di formazione di strumentazione attuativa la stessa dovrà individuare, all'interno delle perimetrazione dei comparti di intervento unitario, le aree a standard nella misura prevista dal D.M. 2/4/68 n. 1444.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto dell'adeguamento operato dal CC. in merito alla prescrizione Regionale.

A4) PRESCRIZIONE DELLA G.R.

Punto 5) - "Le aree tipizzate C1 e C2 vanno intese come zone omogenee di tipo C e le maglie B2 e B3 vanno ritipizzate anch'esse come zone C (va modificato in C il titolo della normativa di attuazione relativa alla zona C1) - Inoltre le maglie di tipo B2 e B3 vanno opportunamente delimitate per costituire comparti minimi di intervento".

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si recepisce la classificazione come zone "C" delle aree tipizzate C1 e C2.

Per ciò che attiene le zone B2 controdeduce nei termini che le stesse sono massima parte già classificate quali zone di completamento edilizio dalla vigente strumentazione urbanistica comunale. A tale proposito si è provveduto a redigere la Tav. A.2, comprendente copia della variante al Programma di Fabbricazione approvata con decreto P.G.R. n. 446 del 26/3/1979, nonché perimetrazione del tessuto edificato, ovvero delle vigenti zone B, sulla Tav. 4.2 di zonizzazione del P.R.G. di cui alla delibera G.R. n. 2659/94.

Inoltre con la nota sindacale del 25/02/1992 prot. n. 2826 (in risposta alla nota dell'Assessorato Regionale all'Urbanistica del 25/7/1991, prot. n. 10761793) veniva trasmessa a codesto Assessorato una tavola In scala 1:2000, redatta dall'U.T.C. sulla quale si riportavano le modificazioni dello stato di fatto, nonché le aree impegnate da edificazione. Dette modificazioni, anche sulla scorta dell'ulteriore evoluzione di settore, sono state riportate sulla tav, 4.2 bis della zonizzazione.

Per quanto innanzi, ovvero per non introdurre turbativa ad uno stato di diritto consolidato in merito alla vigente classificazione delle zone di completamento edilizio, si ritiene non condivisibile la classificazione in "C" delle zone B2.

Si ripropongono, pertanto, le stesse nella loro interezza, con la sola riclassificazione in "C" di quelle site in prosecuzione di altre zone di espansione, in prossimità dell'angolo tra via Caporale Ernesto Gaetani e via Madonna delle Grazie. Tale ultimo ambito è stato incluso nel perimetro del comparto di intervento unitario delle limitrofe zone C.

Conseguentemente si ripropone la normativa di attuazione delle zone B2.

Per quanto concerne l'ambito delle zone B3, tenuto conto dell'attuale parcellizzazione delle aree e delle infrastrutture presenti sul territorio (rete stradale, rete idrica, rete di fognatura nera già in esercizio, impianto di pubblica illuminazione), non si condivide la riclassificazione in zona C; pertanto, si conferma per le aree Interessate. la tipizzazione di zona B3, e. conseguentemente si ripropone la normativa prevista dall'adottato P.R.G.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto del recepimento della prescrizione Regionale inerenti le zone C, con la disciplina urbanistica-edilizia delle ex zone C1 come modificate dalla prescrizione Regionale, parimenti si prende atto delle controdeduzioni e giustificazioni apportate del CC per il mantenimento della classificazione a zone B2, nei limiti e nei termini proposti dal CC., in considerazione del fatto che, la modifica di tali destinazioni andrebbe a compromettere i diritti acquisiti dai proprietari di tali aree in virtù della previgente destinazione urbanistica (PF), nonché per l'esistenza in tali zone delle opere di urbanizzazione.

Per quanto attiene la riproposizione delle zone 133, si fa presente che pur essendo tali zone munite di infrastrutturazioni risultano completamente libere da edificazione, e quindi, non presentano i requisiti richiesti dall'art. 2 del DM 1444/68 (12,5% di superficie coperta ed un'indice di edificazione superiore a 1,5 mc/mq) per essere classificate quali zone di tipo B.

Pertanto si conferma, per tali zone 133, la prescrizione dalla GR di riclassificazione a zona "C".

A5) PRESCRIZIONE DELLA G.R.

Punto 6) - "Nella normativa della zona C (ex C1) vanno modificati: l'i.f.f. che dovrà essere pari a 1,50 mc/mq e l'altezza massima che dovrà essere ridotta a mt. 7,50; si annulla invece il parametro relativo al rapporto di copertura".

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si recepisce.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto del recepimento da parte del Comune della prescrizione regionale.

A6) PRESCRIZIONE DELLA G.R.

Punto 7) - "Nella Tav. 4.1, si prescrive il ridimensionamento della sezione stradale dell'arteria collegante la provinciale per Cursi con il tronco di immissione alla statale per Lecce. Per la parte finale verso Cursi la previsione viaria dovrà ricercare nuove soluzioni - a livello di tracciato - al fine di evitare la notevole depressione del tronco rinveniente da attività di cava ancora in corso. (vedi a proposito quanto detto per la viabilità extraurbana)

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si recepisce. Si è pertanto provveduto con la Tav. 4.2 bis a ridurre la sezione stradale da mt. 20 cr. a mt. 15 cr., e a proporre differente soluzione per la parte finale verso Cursi, rilocalizzando il tracciato su aree interessate da attività di riempimento delle vecchie cave. Per l'aggancio sulla Melpignano-Cursi si è adottata una soluzione a rotatoria sulla quale è stata raccordata la viabilità perimetrale proveniente da nord.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto del recepimento da parte del Comune della prescrizione Regionale.

B) Capoverso 3.2 - Tavv. n. 7.1, - 7.2 - 8.1 e 8.2 in scala 1:1000.

PRESCRIZIONE DELLA G.R.

"Le previsioni della strumentazione urbanistica esecutiva (di dettaglio) per le zone C1 e D2 riportate nelle suddette tavole sono da ritenersi unicamente a titolo indicativo per quanto in premessa riportato. Di conseguenza dette tavole vengono annullate. Per l'attuazione di tutte le zone omogenee di tipo C e per la D2 resta l'obbligo della preventiva strumentazione esecutiva (P. di L. o P. P.)".

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si recepisce.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto del recepimento da parte del Comune della prescrizione regionale.

B1) Capoverso 3.3 - Regolamento edilizio

PRESCRIZIONE DELLA G.R.

"Il presente elaborato in sede di controdeduzioni comunali dovrà essere adeguato ai criteri fissati dall'art. 51 della L.R. n. 56/80, per la formazione dei regolamenti edilizi, approvati in delibera G.R. n. 6320 del 13/11/89 e con particolare riferimento alla formazione della C.E.C. ed alla definizione degli indici e parametri. Inoltre, per quanto attiene al contenuto dell'art. 4 -facoltà di deroga lo stesso viene depennato e sostituito da quanto segue. Nei limiti e nelle forme stabilite dall'art. 30 della L.R. n. 56/80 e dalla Legge 1357/1955, il Sindaco ha facoltà di concedere deroghe alle disposizioni ed alle prescrizioni fissate dal presente R.E. o dalle N.T.A. per edifici ed impianti pubblici o di interesse pubblico, seguendo la procedura delle suddette disposizioni legislative. La deroga non può essere concessa per mutamenti di destinazione di zona. La concessione è rilasciata dal Sindaco, previa autorizzazione del Consiglio Comunale e previo nulla-osta della Giunta Regionale".

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si recepisce nel senso che il Regolamento Edilizio è coerente con i criteri di cui alla deliberazione G.R. n. 6320 del 13/11/89; con riferimento al testo per la concessione della deroga, il termine "Sindaco" deve essere sostituito con "Responsabile del Servizio" a norma della disciplina di cui alla Legge n. 127/97; restano salve le disposizioni di cui alla L.R. 20/01/1998, n. 3 e s.m.i.

In merito ad indici e parametri, la definizione degli stessi è fissata dagli artt. 4 - 5 e 6 delle N.T.A. adottate e per i quali si dirà al successivo punto (capoverso 3.4).

Si recepisce la modifica dell'art. 4.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

Si prende atto del recepimento da parte del Comune della prescrizione Regionale, con l'escisione, dal testo per il rilascio della concessione in deroga, della frase "restano salve le disposizioni di cui alla L.R. 20/01/1998, n. 3 e s.m.i.", in quanto disposizioni non più vigenti.

B2) Capoverso 3.4 - Norme Tecniche di Attuazione.

Si prescrive che "Vale quanto prescritto nei punti 2.4, 2.5 e 2.6 dei precedenti "CONSIDERATO CHE" in ordine alle zone omogenee di tipo A1, A2, B1, B2, B3, C1, C2, D, E e F".

DETERMINAZIONI DEL CONSIGLIO COMUNALE

Si recepisce, con le seguenti eccezioni:

- riproposizione dell'isolato tra via Piave e via V. Veneto quale zona B1, per le motivazioni espresse al punto 2 del capoverso 3.1
- riproposizione delle zone C (ex C1 e C2) ad ovest dell'abitato lungo la via Galilei e la strada per Maglie, per le motivazioni espresse al punto 3 del capoverso 3.1;
- riproposizione delle zone B2 (in parte) e B3, con le relative norme tecniche di attuazione, per le motivazioni tutte espresse al punto 5 del capoverso 3.1;
- riproposizione dell'intero art. 32 "interventi nelle aree libere e nelle zone destinate a verde privato", tenuto conto che non è possibile recuperare gli immobili ubicati nel centro storico senza dare la possibilità dell'eventuale realizzazione di servizi igienici e tecnologici strettamente necessari agli interventi di risanamento.

In ordine alle zone A1, di cui al punto 2.5 del "considerato che" del parere C.U.R., si ritiene dover aggiungere, dopo il periodo "nelle more gli unici interventi ammissibili saranno quelli di manutenzione ordinaria e risanamento igienico", le seguenti parole; con aumento delle superfici esistenti contenuto nel 20% senza obbligo di piani attuativi particolareggiati, ai quali saranno assoggettati gli interventi superiori o su aree libere.

In ordine alle zone A2, pur condividendo il parere della Soprintendenza per i Beni A.A.A. S. di Bari, dove afferma che "ogni intervento debba attenersi esclusivamente all'attuale metodologia di intervento nei centri storici tesa alla conservazione e valorizzazione del contesto urbano esistente", si ritiene di non dover condividere l'obbligo di formazione preventiva di piano particolareggiato attuativo, in quanto trattasi di tessuti edilizi sviluppati prevalentemente a metà secolo, in adiacenza di quelli inclusi nella zona A1.

In ordine alle zone B1 si ritiene dover confermare l'altezza massima e il rapporto di copertura, pari rispettivamente a mt. 10,00 e 0.60 mq/mq. in quanto non alterano in alcun modo l'attuale configurazione delle zone B1 - inoltre, si ritiene di non dover assoggettare a strumenti urbanistici preventivi il raggiungimento dell'indice di 4.5 mc/mq. (art. 38, ultimo comma) per ampliamenti in sopraelevazione di immobili esistenti per dare completezza al fronte stradale.

In ordine alle zone D5 (estrattive), si conviene circa l'applicazione della normativa regionale di riferimento (L.R. n. 37/85), regolante l'attività estrattiva. Non si condivide lo stralcio dalle previsioni del P.R.G. dell'intero art. 49, in quanto lo stesso regola l'attività di edificazione all'interno di dette aree per consentire la realizzazione di immobili di tipo provvisoriale, destinati a deposito di attrezzi, a piccoli uffici, a contenere impianti tecnologici, o a consentire la lavorazione dei materiali estratti, ritenuti necessari e di supporto alla attività estrattiva, pertanto si ritiene dover confermare l'art. 49, dal comma 5° al 7° compreso.

In ordine alle zone E1 (agricole), non si condivide la prescrizione del lotto minimo fissato in 10.000 m² e, considerato che, per prassi consolidata nel Comune e nella realtà circostanti, viene intesa come minima unità colturale (di cui all'art. 846 del C.C.) la superficie fondiaria di 5.000 m² si ritiene dover proporre tale dimensione quale lotto minimo d'intervento.

In ordine alle zone E2 (agricola ad impianto arboreo), non si condivide la prescrizione di cui al punto 2.5 del parere C.U.R., in quanto si ritiene che le aree normate dall'art. 57, con particolare riferimento all'uliveto, necessitano per una adeguata conduzione e sviluppo di indici e parametri che permettano la realizzazione di idonei contenitori per impianti, deposito e residenza, pertanto si riconferma per intero l'art. 57, dell'adottato P.R.G.

In ordine alle zone E3 (agricole a colture specializzate), tenuto conto che gli indici e parametri fissati all'art. 58, dell'adottato P.R.G., si riferiscono alle attrezzature a servizio della produzione agricola, e non alla costruzione delle serre, si riconferma per intero il citato articolo.

In ordine alle zone E4 (agricole per insediamenti zootecnici), non si condivide la prescrizione di cui al

punto 2.5 del parere C.U.R., in quanto si ritiene che le zone agricole per insediamenti zootecnici, necessitano di indici e parametri che permettano, la realizzazione di idonee strutture per ricoveri e impianti d'allevamento ed attrezzature di servizio, inoltre considerata la particolarità delle strutture previste, è indispensabile il costante presidio, e quindi la residenza annessa all'azienda. Pertanto si riconferma per intero l'art. 59 dell'adottato P.R.G.

In ordine all'art. 6 delle Norme Tecniche d'Attuazione (distanze ed altezze), tenuto conto che la maglia urbana esistente, si è sviluppata sulle norme del P. di F. e dello Studio delle zone omogenee di tipo "B", approvato con Decreto del Presidente della G.R. n. 447 del 26 marzo 1979, che prevedeva distanze tra edifici da 3.20 m ad un massimo di 5.00 m, si ritiene dover confermare quanto previsto al citato art. 6 dell'adottato P.R.G., e quindi non condividere quanto contenuto al punto 2.6 del parere C.U.R.

DETERMINAZIONI CONCLUSIVE REGIONALI

In ordine alle determinazioni del Consiglio Comunale sopra evidenziate in relazione alle prescrizioni Regionali, si prescrive definitivamente per ogni punto quanto segue:

- In merito alla riproposizione dell'isolato tra via Piave e via V. Veneto quale zona B1, non risulta accoglibile per le determinazioni conclusive riportate al precedente punto A1.

- in merito alla riproposizione delle zone C (ex C1 e C2) ad ovest dell'abitato lungo la via Galilei e la strada per Maglie, non risulta accoglibile per le determinazioni conclusive riportate al precedente punto A2.

- In merito alla riproposizione delle zone B2 (in parte), con le relative norme tecniche di attuazione, la stessa si ritiene accoglibile per le motivazioni espresse al precedente punto A4.

- In ordine alle zone omogenee di tipo "B3", per le stesse si riconfermano le prescrizioni Regionali di riclassificazione come zona omogenea di tipo "C", per le motivazione. espresse al precedente punto A4.

In merito alla riproposizione dell'intero art. 32 "interventi nelle aree libere e nelle zone destinate a verde privato", non si ritiene ammissibile in quanto la possibilità dell'eventuale realizzazione di servizi igienici e tecnologici strettamente necessari agli interventi di risanamento è disciplinata dall'art. 9 della legge 10/77.

In relazione alla proposta integrazione delle Norme della zona A1 si ritiene di poter concordare con quanto proposto dall'Amm/ne Com/le trattandosi di interventi consentiti dall'art. 9 della legge 10/77.

- In ordine alla non condivisione del preventivo Pp per le zone A2 si ritiene di non poter concordare con L'Amm/ne Com/le considerato che le aree in questione necessitano di un preventivo strumento urbanistico per il riordino ed il recupero edilizio di un'area adiacente alla zona A1. Resta inteso che nelle more della redazione del preventivo strumento urbanistico, gli Interventi consentiti sono quelli previsti dall'art. 9 della legge 10/77.

- In relazione alle conferme normative richieste dal Comune per le zone B1, si ritiene di poter concordare con quanto richiesto , considerato che trattasi di tessuti quasi completamente edificati-parimenti si ritiene di poter concordare con la conferma dell'altezza in mt. 10 ed il rapporto di copertura pari a 0,60 mc/mq e ciò al fine, di mantenere inalterati gli indirizzi seguiti nella realizzazione del tessuto edilizio esistente.

- Per quanto attiene il mantenimento dell'art. 49, dal comma 50 al 7° compreso, regolamentante l'attività di edificazione nelle zone D5 (estrattive), si ritiene di poter concordare con la proposta Comunale, fermo restando che l'attività estrattiva resta comunque condizionata alle disposizioni della l.r. n. 37/85 e s.m.i.

- In ordine alle zone E1, E2, e3 ed E4 si ritiene di poter concordare con quanto prospettato dall'Amm/ne Com/le in sede di controdeduzioni.

- In relazione alla richiesta del mantenimento dell'art. 6 del PIRG adottato, regolamentante le distanze e le altezze delle zone B, si ritiene di poter concordare con quanto richiesto dall'Amm/ne Com/le, considerato che il tessuto edificato esistente, realizzato in base ad uno studio particolareggiato delle zone B, verrebbe snaturato dalla previsione di indici e parametri diversi.

C) Osservazioni (punto 3.5 del parere del CUR)

In merito alle determinazioni assunte dalla Giunta Regionale, per ogni singola osservazione presentata avverso il PRG, così come riportato al punto 3.5 del parere del CUR espresso nell'adunanza del 23/11/1993, si riconferma quanto stabilito dalla Giunta Regionale con la delibera n. 2659 del 9/5/1994 e riportato, per ogni singola osservazione nel citato parere del CUR del 23/11/1993.

D) TAVOLE DI CONTRODEDUZIONI ALLEGATE ALLA DELIBERA DI C.C. N° 08/00

In merito alle tavole di controdeduzioni allegate alla Delibera di C.C. n° 8/00 si precisa che le stesse valgono nei limiti e nei termini degli adeguamenti proposti e in questa sede positivamente valutati restando validi a tutti gli effetti di legge gli elaborati allegati alla delibera del Consiglio Comunale n° 89 del 23.03.85 regolarmente adottati e pubblicati.

Tutto ciò premesso si propone alla Giunta di approvare definitivamente il Piano Regolatore del Comune di Melpignano, con l'introduzione negli atti delle prescrizioni di cui alla delibera di Gr. N. 2659/1994, come integrate e/o modificate e/o confermate conclusivamente nei termini sopra riportati ai punti A - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - B - B1 - B2 ed D,, per quanto attiene alle osservazioni al PRG vale quanto riportato al punto "C".

S.I.C. e Z.P.S.

Per quanto accertabile dalle planimetrie agli atti d'ufficio in scala 1:100.000 il territorio comunale di MELPIGNANO non risulta interessato da Siti di Interesse Comunitario e Zona di Protezione Speciale (Decreto del Ministro dell'Ambiente 314/2000);

USI CIVICI

In ordine alle disposizioni in materia di beni di soggetti ad "uso civico", si precisa che il territorio Comunale di Melpignano non risulta Interessato (per quanto è possibile riscontrare dagli elaborati del PUTT/PBA Regionale, approvato con delibera di GR n. 1748 del 15/12/2000) da suoli sottoposti a vincolo di "uso civico" e pertanto non sono applicabili le disposizioni della l.r. n. 7/98 e s.m.i..

IL PRESENTE PROVVEDIMENTO APPARTIENE ALLA SFERA DELLE COMPETENZE DELLA GIUNTA REGIONALE COSÌ COME PUNTUALMENTE DEFINITE DALL'ART. 4 - comma 4° della l.r. 7/97, punto d).

"ADEMPIMENTI CONTABILI DI CUI ALLA L.R. N. 28/01 E SUCCESSIVE MODIFICHE ED INTEGRAZIONI"

Non comporta alcun mutamento qualitativo o quantitativo di entrata o di spesa né a carico del Bilancio Regionale né a carico degli Enti per i cui debiti i creditori potrebbero rivalersi sulla Regione

L'Assessore sulla base della risultanza istruttoria come innanzi illustrate propone alla Giunta l'adozione del conseguente atto finale.

LA GIUNTA

UDITA la Relazione e la conseguente proposta dell'Assessore all'Urbanistica ed E.R.P.;

VISTA le sottoscrizioni posta in calce al presente provvedimento dal funzionario e dal dirigente del Settore;

A voti unanimi e palesi espressi nei modi di legge;

DELIBERA

Di APPROVARE la relazione dell'Assessore all'Urbanistica,

Di APPROVARE DEFINITIVAMENTE, per le motivazioni espresse nella stessa relazione, ai sensi dell'art. 16 della l.r. n. 56 del 31/05/1990 il P.R.G. del Comune di Melpignano adottato con delibera del Consiglio Comunale n. 89 del 23/03/1985 con l'introduzione negli atti e grafici delle prescrizioni di cui alla citata delibera di GR n. 2659/1994 come integrate e/o modificate e/o confermate conclusivamente nei termini sopra riportati ai punti A - A1 - A2 - A3 - A4 - A5 - A6 - B - B1 - B2 ed D che per economia espositiva qui si intendono integralmente trascritti;

Di CONFERMARE, in ordine alle osservazioni presentate dai cittadini, quanto già determinato con la delibera di GR. n. 2659/94 riconfermate conclusivamente nel presente provvedimento al punto "C" che per economia espositiva qui si intendono integralmente trascritte;

Di DEMANDARE al competente Settore Urbanistico, la trasmissione al Comune di Melpignano del presente provvedimento, nonché a provvedere alla pubblicazione dello stesso sul BUR della Regione Puglia e sulla G.U.

Il Segretario della Giunta Il Presidente della Giunta
Dr. Romano Donno Dott. Raffaele Fitto
